



1

## MASTER DI SPECIALIZZAZIONE ANTIRICICLAGGIO

**VEDA**  
FORMAZIONE

APPROFONDIMENTI  
PER IL RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO  
DELLO STUDIO PROFESSIONALE

MODULO 27/04/2017:

**Le nuove indicazioni sui reati tributari e i reati  
finanziari**

Avv. Antonio Iorio

Esperto in legislazione tributaria

Docente a contratto di Economia dei Tributi presso

l'Università della Tuscia

EDIZIONE

2017

MILANO

[www.vedaformazione.it](http://www.vedaformazione.it)

# Reati tributari dopo le modifiche in vigore dal 22/10/2015

<b>Dlvo 74/2000</b>	<b>La norma precedente</b>	<b>Come è cambiato</b>
<p>Art. 2 <b>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</b></p>	<p>È punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi e l'IVA indica in una delle dichiarazioni <b>annuali</b> elementi passivi fittizi attraverso fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p>	<p>È estesa a tutte le dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva e non più solo quelle annuali</p>
<p>Art. 3 <b>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</b></p>	<p>Si commette quando congiuntamente:</p> <p>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a una singola imposta, a <b>Euro 30.000</b>;</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% di quelli dichiarati ovvero è superiore a <b>Euro 1.000.000</b></p> <p>La reclusione è da 1 anno e sei mesi a 6 anni</p>	<p>Risponde del reato chi commette operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi e di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento, quando, congiuntamente l'imposta evasa è superiore, per ciascuna imposta, a euro <b>30.000</b> e l'ammontare complessivo degli elementi sottratti ad imposizione, è superiore al 5% degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a <b>1,5 mil euro</b> ovvero l'ammontare dei crediti e ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al 5% dell'imposta stessa o comunque a <b>30.000 euro</b></p>

<b>Dlvo 74/2000</b>	<b>La norma precedente</b>	<b>Come è cambiato</b>
<b>Art. 4 Infedele dichiarazione</b>	<p>Si commette quando congiuntamente: a) l'imposta evasa era superiore, con riferimento a una singola imposta, a Euro <b>50.000</b>; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, era superiore al 10% di quelli dichiarati ovvero era superiore a Euro <b>2.000.000</b>.</p> <p>La reclusione è da 1 anno a 3 anni</p>	<p>La soglia viene innalzata a <b>150.000</b> e l'imponibile a <b>3 mil</b> di euro. Non si tiene conto della non corretta classificazione dell'inerenza, della competenza o della non deducibilità di elementi passivi reali. Fuori dai casi precedenti non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette</p>
<b>Art. 5 Omessa presentazione della dichiarazione</b>	<p>Quando l'imposta evasa è superiore a <b>30.000</b> euro.</p> <p>La reclusione è da 1 anno a 3 anni</p>	<p>La pena viene aumentata: si passa dalla reclusione da un 1 a 3 anni alla reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni. La soglia di punibilità viene innalzata da 30.000 a 50.000 euro</p>
<b>Art. 5 COMMA 1 bis Omessa dichiarazione del sostituto di imposta Nuovo reato</b>	<b>Non previsto</b>	<p>Chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro <b>50.000</b>. la pena va da 1 anno e 6 mesi a 4 anni</p>

<b>Dlvo 74/2000</b>	<b>La norma precedente</b>	<b>Come è cambiato</b>
<b>Art. 8 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</b>	È punito con la reclusione da 1 e 6 mesi a 6 anni chiunque per consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e l'IVA emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.	Nessuna variazione
<b>Art. 10 Occultamento o distruzione di documenti contabili</b>	È punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi e l'IVA, ovvero consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione	La pena viene aumentata prevedendo la reclusione a 1 anno e sei mesi a 6 anni
<b>Art. 10 bis Omesso versamento di ritenute certificate</b>	Chi non versa le ritenute trattenute per un totale superiore a <b>50.000</b> euro per ciascun periodo d'imposta. La reclusione è da 6 mesi a 2 anni	1) Il reato si commette anche se le ritenute sono state indicate in dichiarazione (e non necessariamente certificate) 2) La soglia di punibilità viene innalzata a <b>150.000</b> euro
<b>Art. 10 ter Omesso versamento di IVA.</b>	Chi non versa un imposta superiore a <b>50.000</b> euro per ciascun periodo d'imposta. La reclusione è da 6 mesi a 2 anni	La soglia di punibilità viene innalzata a <b>250.000</b> euro

<b>Dlvo 74/2000</b>	<b>La norma precedente</b>	<b>Come è cambiato</b>
<p>Art. 10 quater <b>Indebita compensazione</b></p>	<p>Chi utilizza in compensazione crediti non spettanti o inesistenti per un totale superiore a 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta. La reclusione è da 6 mesi a 2 anni</p>	<p>Viene differenziata la sanzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) per la compensazione di crediti non spettanti la sanzione rimane la medesima (reclusione da sei mesi a due anni),</li> <li>b) per la compensazione di crediti inesistenti <b>la reclusione aumenta da 18 mesi a 6 anni.</b></li> </ul>
<p>Art. 12 bis <b>(NUOVO)</b> <b>Confisca</b> <b>(analogia previsione era contenuta in altra legge)</b></p>	<p>Non previsto</p>	<p>Nel caso di condanna o patteggiamento per un delitto tributario è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta.</p>

<b>Dlvo 74/2000</b>	<b>La norma precedente</b>	<b>Come è cambiato</b>
<p>Art. 13 <b>Pagamento del debito tributario</b></p>	<p>Le pene previste per i delitti tributari sono diminuite fino ad un terzo e non si applicano le pene accessorie se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai reati, sono estinti mediante pagamento.</p>	<p>Se il debito tributario viene pagato prima del dibattimento (anche attraverso gli istituti deflativi)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) per gli omessi versamenti e le compensazioni irregolari, il reato non è punibile;</li> <li>b) per la dichiarazione infedele o omessa, non sono punibili se la regolarizzazione è avvenuta prima della scadenza della dichiarazione dell'anno successivo ed il ravvedimento è stato eseguito prima dell'avvio di accessi o verifiche.</li> <li>c) Se è in corso una rateizzazione prima del dibattimento, verrà dato un termine non superiore a tre mesi per il pagamento del debito residuo.</li> </ul>
<p>Art. 13 bis <b>Nuovo – circostanze del reato</b></p>		<p>Se il debito tributario viene pagato prima del dibattimento (anche attraverso gli istituti deflattivi) la pena è ridotta fino alla metà (rispetto all'attuale riduzione di 1/3). Sono escluse le ipotesi per le quali può operare la on punibilità. Le pene sono aumentate della metà se il reato è commesso dal compartecipe nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario</p>

# La non punibilità

<u>Reato</u>	<u>Non punibilità se:</u>	<u>Modalità</u>	<u>Esclusione dal beneficio</u>
Art. 10 bis: omesso versamento ritenute	integrale pagamento entro la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ravvedimento operoso</li> <li>• procedure conciliative</li> <li>• Adesione all'accertamento</li> </ul>	Nessuna
Art. 10 ter: omesso versamento IVA			
Art. 10 quater comma 1: indebita compensazione di crediti <b><u>non spettanti</u></b>			
Art. 4: dichiarazione infedele	integrale pagamento entro la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado	Ravvedimento operoso	L'avvio di qualunque attività di accertamento sia fiscale sia penale impedisce l'adesione per il beneficio
Art. 5: omessa dichiarazione	integrale pagamento entro la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di dichiarazione dell'anno successivo</li> <li>• Ravvedimento dell'imposta dovuta</li> </ul>	L'avvio di qualunque attività di accertamento sia fiscale sia penale impedisce l'adesione per il beneficio

<b><u>Reato</u></b>	<b><u>Non punibilità se:</u></b>	<b><u>Modalità</u></b>	<b><u>Esclusione dal beneficio</u></b>
Altri delitti previsti dal dlgs 74/2000	Non possibile, ma solo beneficio della riduzione sino a metà della pena	Estinzione del debito tributario anche mediante procedure conciliative prima di apertura dibattimento	Dubbia la possibilità di utilizzare validamente il ravvedimento

1

## MASTER DI SPECIALIZZAZIONE ANTIRICICLAGGIO

APPROFONDIMENTI  
PER IL RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO  
DELLO STUDIO PROFESSIONALE

# Grazie per l'attenzione

EDIZIONE

2017

MILANO